

# TI\_GERICHTE 15.2021.80 vom 2. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2021.80\\_d20210402](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.80_d20210402)

FR: TI\_GERICHTE 15.2021.80 du 2 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 15.2021.80 del 2 aprile 2021

## Regeste

Avviso di pignoramento. Ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione di rigetto dell'opposizione

## Erwägungen

### E. 1

con decreto dell'8 luglio 2021, confermando l'inapplicabilità dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; che stante l'art. 103 cpv. 1 LTF l'esistenza di un ricorso in materia civile al Tribunale federale cui non è stato conferito l'effetto sospensivo non osta alla fissazione del pignoramento (sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021, consid. 2.1); che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo prima alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

### E. 2

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

### E. 3

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.